

Valentina Guglielmelli, Rachele Nardone

LA CONCILIAZIONE IN SANITA'

Scopri i vantaggi

Valentina Guglielmelli, Rachele Nardone

La conciliazione in sanità

a cura di

Beatrice Lomaglio

si ringraziano per la collaborazione

avvocato Alessandro Calzavara

avvocato Andrea Melucco

avvocato Italo Partenza

con il sostegno di



“I manuali di Assomedico”

collana diretta da Giancarlo Mosca

© copyleft

prima edizione ottobre 2010



Officine Einstein editore

viale Tiziano, 80

00189 Roma

telefono: 06.45.47.00.50

Assomedico

sito: www.assomedico.it

email: info@assomedico.it

segreteria: 06.44.16.34.51

Sala degli associati

00161 Roma

viale di villa Massimo, 39

40126 Bologna

via Todaro, 8

90139 Palermo

piazza don Luigi Sturzo, 14

Assomedico è per uno sviluppo sostenibile.

La carta Munken print white è prodotta con legno proveniente da foreste gestite correttamente e responsabilmente secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



1. Scegliere Assomedico
2. Piacere di conoscerti il tuo AlterEgo
3. Fimmg 2009: come si partecipa ad un congresso
4. La costruzione di un'identità: AlterEgo
5. La conciliazione in sanità
in preparazione:
6. Un passo dopo l'altro: la storia de “Le orme”
7. Come declinare un'identità grafica
8. AlterEgo: un esempio di *marketing* relazionale

progetto di comunicazione

Luca Massacesi

autore delle illustrazioni

architetto Paolo Boni

redazione

Armando Castaldo, Valentina Guglielmelli,

Beatrice Lomaglio, Rachele Nardone,

Ranieri Ricci del Riccio

progetto grafico

Veronica De Santis

stampato a Roma

da Peristegraf

su carta

Munken print white mano 1,8 da 90 gr/mq
della cartiera Arctic paper

INDICE

Conciliazione, futuro prossimo **7**

Iniziamo da qui. I motivi che hanno portato a scrivere un manuale sul tentativo di conciliazione, tra novità legislative e cambiamenti culturali.

E tu cosa ne pensi? **11**

Un'indagine per scoprire il punto di vista dei medici sulla conciliazione: tra vantaggi sperati, necessità di informazione e desiderio di formazione.

Le regole del gioco **19**

Dalla direttiva europea del 2008 al decreto attuativo del 2010: un breve *excursus* per arrivare all'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Le alternative al conflitto **23**

A portata di mano, per chi vuole conciliare, un piccolo glossario con le definizioni delle parole chiave: sintetico, utile e facile da consultare.

Facciamo la pace **27**

Dalla cooperazione all'autonomia, passando per la rapidità: tutte le caratteristiche del tentativo di conciliazione che aiutano a superare il conflitto.

L'identikit del conciliatore

33

L'identikit dell'uomo che ha in mano le sorti del procedimento di mediazione: imparziale, autorevole e competente, il conciliatore deve essere così.

Conciliare in sei mosse

37

Passo dopo passo, tutta la procedura che può consentire di trasformare un procedimento di mediazione in un accordo che porti dritto alla conciliazione finale.

Sono in ascolto

41

Empatia e ascolto: come l'uso delle giuste competenze relazionali possono migliorare il rapporto con il paziente anche in eventuali situazioni di conflitto.

Dice la legge

45

I decreti che hanno sancito l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione: per leggere, informarsi e approfondire le novità che verranno.

Bibliografia di riferimento

64

Una guida per orientarsi

Assomedico ha visto una grande opportunità nella nuova normativa sulla conciliazione in ambito sanitario.

Vivendo ogni giorno al fianco dei medici, Assomedico conosce bene le problematiche legate alla responsabilità civile professionale: per questo, nella nuova normativa sulla conciliazione in ambito sanitario, ha intravisto subito una grande opportunità.

Un'opportunità per il medico, ma anche un'opportunità per i cittadini e per un sistema, quello della salute, che mostra segnali preoccupanti di crisi. La conciliazione, infatti, non solo rappresenta una modalità meno traumatica e dolorosa per affrontare le conseguenze di un eventuale errore medico, ma riporta l'attenzione sul principio che attraverso il dialogo si possono spesso trovare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti.

D'altra parte è sempre più urgente la necessità di trovare una risposta all'aumentare del livello di conflittualità tra i cittadini e il sistema sanitario, spesso identificato, almeno dai pazienti e dai loro familiari, con i medici che vi operano.

La conciliazione riporta l'attenzione sul principio che attraverso il dialogo si possono trovare soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutte le parti.

I dati dell'Ania confermano una realtà che è visibile a tutti: il fenomeno del contenzioso sanitario sta assumendo contorni critici. Il numero delle pratiche di risarcimento derivanti da sinistri nell'area medica è passato dai 9.567 del 1994 ai 29.543 del 2007, con un incremento del 200 per cento.

Una crescita esponenziale accompagnata dalla parallela crescita dei premi assicurativi.

La conciliazione rappresenta una strada nuova, certamente da esplorare. Credere nelle opportunità offerte dalla nuova legge non è sufficiente però a garantire che nella pratica si ottengano i risultati sperati. Deve entrare in campo l'impegno di tutti affinché si passi dalle buone intenzioni ai benefici concreti.

Il primo passo è certamente quello di fornire informazioni adeguate.

I dati dell'Ania purtroppo confermano che le pratiche di risarcimento derivanti da sinistri nell'area medica hanno subito un incremento del 200 per cento dal 1994 al 2007.

L'obiettivo di questo manuale è dare una risposta a tutti quei medici che non sono ancora a conoscenza delle novità introdotte dai decreti sulla conciliazione.

Per questo motivo Assomedico ha ritenuto utile realizzare un manuale dedicato alla conciliazione in sanità, che intende presentarsi al medico come uno strumento di facile consultazione e ricco di contenuti ma privo di tecnicismi.

L'intento di questo manuale è ovviamente divulgativo, per cui non si pretende qui di approfondire temi che sono al centro del dibattito giuridico, come ad esempio l'apparente contraddizione tra uno strumento che ha come presupposto fondamentale la scelta di aprirsi al dialogo e una legge che ne prevede l'obbligatorietà, o questioni che rimangono al momento ancora aperte, basti pensare alla formazione dei conciliatori.

L'obiettivo quindi non è quello di trattare in modo esaustivo le molteplici tematiche connesse alla conciliazione, ma piuttosto vi è il desiderio di dare una risposta a tutti quei medici che non sono ancora a conoscenza delle novità introdotte dai decreti del 2009 e del 2010.

È evidente che l'essere informati rappresenta solo un primo passo, dato che le possibilità di un esito favorevole dell'*iter* di conciliazione è legato alla capacità delle parti coinvolte di adottare modalità di ascolto attivo e di comunicazione efficace, tecniche di negoziazione e gestione del conflitto: a tutte quelle competenze relazionali idonee ad impostare e ben condurre il rapporto con il paziente. Per questo motivo questa guida alla conciliazione in sanità è da considerarsi come uno strumento di supporto a percorsi formativi più articolati finalizzati ad avvicinare il medico alla conciliazione non solo e non tanto dal punto di vista dell'*iter* procedurale e della normativa, ma anche e soprattutto dal punto di vista dello sviluppo di tutte quelle competenze senza le quali continuerà ad essere difficile che paziente e medico riescano a trasformare uno scontro in un momento di incontro.

Giancarlo Mosca

Segretario generale di Assomedico

CONCILIAZIONE, FUTURO PROSSIMO



“

*Occhio per occhio
renderebbe
il mondo intero cieco*

Mahatma Gandhi

”

Che cosa sta cambiando?

Il decreto legislativo 69 del 2009 ha introdotto il concetto di conciliazione anche in ambito sanitario.

Con il decreto legislativo 69 del 2009 è stato introdotto anche in ambito sanitario il concetto di mediazione e di accordo conciliativo. Una notizia che non ha fatto notizia, a differenza dei dati sulla crescita esponenziale dei sinistri relativi alla responsabilità medica o dei tanti presunti episodi di malasanità. Eppure si è trattato di un passo importante, soprattutto in considerazione del successivo decreto del marzo 2010, che stabilisce che il tentativo di conciliazione diventi obbligatorio a partire dal marzo del 2011.

A questo punto, c'è da chiedersi se i medici vedano favorevolmente la possibilità di incontrare il proprio paziente ad un tavolo di mediazione in cui ciascuno abbia la possibilità di esprimere il proprio punto di vista ed ascoltare quello dell'altro.

Assomedico ha cercato di rispondere all'esigenza del medico di essere informato su questa nuova normativa.

Un'indagine di Assomedico, condotta in collaborazione con Fimmg, ha evidenziato che nella maggior parte dei casi i medici non sono informati di ciò che è previsto dalla nuova normativa. Una volta chiarito questo punto, però, si dimostrano molto interessati e, anzi, decisamente favorevoli a cogliere le opportunità offerte dalla possibilità di pervenire ad un accordo conciliativo.

Per questo motivo Assomedico ha cercato di rispondere all'esigenza del medico di essere informato sulla nuova normativa, dedicando uno dei suoi manuali al tema della conciliazione.

Naturalmente dal punto di vista giuridico il tema presenta infinite aree di approfondimento e su alcuni punti della normativa il dibattito è non solo aperto, ma vivace.

D'altra parte, il sistema della conciliazione deve ancora trovare una sua via italiana, che verrà probabilmente meglio definita anche a seguito delle disposizioni di

D'altre parte il sistema della conciliazione deve ancora trovare una sua via italiana che verrà probabilmente meglio definita a seguito delle disposizioni di attuazione della nuova legge.

attuazione della nuova legge. Rimane comunque il fatto che la conciliazione, in tutte le sue forme, offre un indubbio vantaggio: quello di non lasciare sul campo un vincitore o un vinto, proprio perché, mancando una condanna, non vi può essere un perdente.

L'obiettivo quindi non è quello di presentare un trattato esaustivo sull'argomento, ma di fornire uno strumento, agile e possibilmente non troppo noioso, che permetta di orientarsi di fronte alla novità, in un futuro ormai decisamente prossimo.

GLI ATTI DEL CONVEGNO

"La conciliazione, un'alleanza rinnovata tra medico e cittadino"


Un ponte verso il domani

“ Certamente la conciliazione non può essere la panacea di tutti i problemi, ma può essere uno spunto, un'opportunità da cogliere per rinnovare rapporti e soprattutto cambiare mentalità: la conciliazione non è e non deve essere il mezzo, lo strumento, per contenere solo la spesa per i risarcimenti.


Deve servire a cambiare mentalità per innovare i rapporti tra medici e cittadini, per passare da una logica di conflitto a una reciproca disponibilità al dialogo, per superare il concetto di paziente nella fase precedente e successiva alle cure, ripristinando possibilmente una situazione di parità a livello di diritti che deve valere sia per il medico, a volte ingiustamente e strumentalmente accusato, che per il cittadino, ovviamente, a volte altrettanto ingiustamente trascurato in termini di capacità di soddisfare il suo desiderio di conoscere e di capire in momenti spesso drammatici. Quindi la conciliazione può rappresentare il ponte tra l'oggi e il domani.

”

avvocato Alessandro Calzavara
Fondazione Previasme onlus



E TU COSA NE PENSI?



“

***La cosa più importante
è non smettere mai
di domandare***

Albert Einstein

”

Assomedico, in collaborazione con Fimmg, ha condotto un'indagine per rilevare il grado di conoscenza dei medici sulle novità introdotte dal decreto.

Solo il dodici per cento del campione intervistato si è detto a conoscenza delle novità legislative.

Cosa dicono i medici?

Che cosa pensano della conciliazione i professionisti della sanità?

Assomedico ha rilevato il grado di conoscenza dei medici sulle novità introdotte dal decreto legislativo 69 del 2009, chiedendogli di esprimere anche la loro opinione "a caldo".

Coinvolti nell'indagine, realizzata nell'aprile 2010, un campione di 200 soci Assomedico e circa 600 iscritti Fimmg.

Stesse domande, ma i primi hanno risposto a un'intervista telefonica, i secondi hanno espresso le proprie opinioni online, accedendo ai quesiti pubblicati su un'apposita sezione presente sul sito Fimmg.

Tabella 1

Conoscenza del decreto legislativo 69 del 2009

È a conoscenza che dalla primavera del 2011, in caso di controversie, il tentativo di conciliazione con il paziente sarà reso obbligatorio (Decreto legislativo 69 del 2009)?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Si	12,5	12,5
No	66,5	42,5
Ne ho sentito parlare, ma non ne conosco i dettagli	21	45

valori in percentuale

Un dato rilevante emerso dall'indagine riguarda la consapevolezza della futura obbligatorio del tentativo di conciliazione: solo poco più del 12 per cento del campione si è detto a conoscenza delle novità legislative.

Tabella 2 Utilità del processo di mediazione

Ritiene utile, in caso di controversia, l'introduzione di un processo di mediazione con il paziente finalizzato ad arrivare ad una conciliazione?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Molto	40,5	41
Abbastanza	48,5	36
Poco	3	7
Per niente	2	3
Non so	6	12

valori in percentuale

Più dell'ottanta per cento invece pensa che la conciliazione sia utile per tutelare la propria reputazione professionale.

L'83 per cento di tutti gli intervistati ritiene che l'introduzione di un processo di mediazione possa risultare utile in caso di controversie con i pazienti.

Tabella 3 Tutela reputazione professionista

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, quanto considera vantaggioso per il medico la possibilità di preservare la propria reputazione professionale?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Molto	64,5	55
Abbastanza	24,5	24
Poco	6,5	10

valori in percentuale

Il raggiungimento di un accordo amichevole con il proprio paziente, infatti, potrebbe evitare che venga data eccessiva pubblicità al conflitto, consentendo al medico di tutelare meglio la propria reputazione professionale. Così la pensa il 90 per cento degli intervistati Assomedico, seguiti dall'80 per cento di quelli Fimmg.

Tabella 4

Salvaguardia rapporto con paziente

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, quanto considera vantaggioso per il medico la possibilità di salvaguardare il rapporto di fiducia con il paziente?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Molto	35	25
Abbastanza	25,5	18
Poco	10	26

valori in percentuale

La conciliazione potrebbe essere uno strumento vantaggioso per superare le controversie, salvaguardando il rapporto medico paziente.

La conciliazione potrebbe essere uno strumento vantaggioso anche e soprattutto per superare la controversia salvaguardando il rapporto di fiducia tra medico e paziente. Di ciò è convinto il 60 per cento dei soci Assomedico e circa il 40 per cento degli iscritti Fimmg. Riuscire a gestire il conflitto preservando la relazione è un obiettivo ambizioso ed è significativo che la maggior parte degli intervistati ritenga che la conciliazione permetta di raggiungerlo.

Tabella 5

Costi assicurativi

Secondo lei, il tentativo obbligatorio di conciliazione potrebbe ridurre i costi assicurativi sostenuti dal medico?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Sì	58,5	42
No	12	20
Non so	29,5	39

valori in percentuale

Secondo i medici intervistati, altri vantaggi che potrebbero derivare dalla conciliazione riguardano i costi sostenuti dal medico: sia giudiziali che assicurativi.

Altri vantaggi potrebbero riguardare invece i costi sostenuti dal medico: sia giudiziali che assicurativi.

In relazione ai costi assicurativi, la conciliazione potrebbe portare a una loro diminuzione per il 60 per cento dei soci Assomedico e per il 42 per cento degli iscritti Fimmg.

Solo il 16 per cento di tutti gli intervistati ritiene che i premi della polizza rimarranno invariati anche dopo l'introduzione della conciliazione.

Tabella 6 **Costi giudiziali**

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, quanto considera vantaggioso per il medico: la riduzione dei costi rispetto all'iter giudiziale?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Molto	59	61
Abbastanza	24,5	27
Poco	1,5	5

valori in percentuale

Secondo l'85 per cento dei medici intervistati, con la conciliazione, le spese giudiziali potrebbero diminuire.

La diminuzione delle spese giudiziali è vista come un possibile vantaggio dall'85 per cento degli intervistati totali.

Tabella 7 **Dialogo e comunicazione**

Secondo lei, la capacità di dialogo e la comunicazione efficace influiscono sull'esito del tentativo di conciliazione?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Molto	63	48
Abbastanza	28,5	40
Poco	5	7
Per niente	0,5	2
Non so	3	3

valori in percentuale

E TU COSA NE PENSI?

Affinché il processo vada a buon fine, serve capacità di dialogo e una comunicazione efficace

È evidente che, affinché il processo di mediazione vada a buon fine, serve capacità di dialogo e una comunicazione efficace.

Proprio questi requisiti influiscono in maniera significativa sull'esito della conciliazione per circa il 90 per cento degli intervistati.

Tabella 8 **Diffusione cultura conciliazione**

Pensa che la diffusione di una cultura della conciliazione possa rappresentare un'opportunità di cambiamento positivo nel rapporto con il paziente?

Le risposte	Soci Assomedico	Iscritti Fimmg
Si	65,5	51
No	18,5	25
Non so	16	23

valori in percentuale

Con la conciliazione la logica dello scontro lascia spazio alla logica dell'incontro e della collaborazione.

Grazie alla conciliazione viene superata la logica dello scontro e della necessità di dichiarare una vittoria o una sconfitta lasciando, invece, spazio ad una logica dell'incontro e della collaborazione che possa permettere di raggiungere un risultato condiviso e mantenere un rapporto positivo con il paziente.

Tabella 9 **Percorso formativo**

Riterrebbe utile avere a disposizione un percorso formativo sull'argomento?

Le risposte	soci Assomedico	iscritti Fimmg
Si	80,5	79
No	12	8
Non so	7,5	13

valori in percentuale

L'ottanta per cento dei medici intervistati ritengono sia importante avviare un processo di formazione sull'argomento.

Oltre alle competenze relazionali, è considerato importante possedere informazioni precise sulle modalità processuali conciliative.

Probabilmente è per questo che intraprendere un percorso formativo sull'argomento è ritenuto utile da circa l'80 per cento sia dei soci Assomedico che degli iscritti Fimmg.



titolo verific.

GLI ESTRATTI

“Mediazione interpersonale e salute”

Tra professione e vita privata

“ Uno studio di Ashok pubblicato dal British Medical Journal mostra come, al ricevimento di una denuncia di *malpractice*, i medici reagiscono secondo schemi di comportamento che presentano tratti comuni.


L'impatto iniziale, subito dopo la notifica dell'atto giudiziario, può essere sintetizzato in uno stato di panico con sentimenti di indignazione nei confronti del paziente. Nella seconda fase, prevale la dimensione del conflitto ed emergono sentimenti di rabbia, mentre viene meno l'autostima ed entra in crisi l'identità professionale. [...]

Una condizione con effetti evidentemente negativi sulle relazioni sociali e sulla vita affettiva. Nell'ultima fase, si passa dalla dimensione del conflitto a quella della risoluzione, con la scelta, più o meno consapevole, di assumere un atteggiamento professionale difensivo nei confronti dei pazienti o, in casi estremi, di abbandonare la professione.


E' opportuno notare che l'adozione di un atteggiamento difensivo non caratterizza soltanto i soggetti colpiti dall'evento traumatico, ma interessa un'intera categoria, dal momento che i suoi componenti si sentono maggiormente esposti al rischio di denuncia da parte dei pazienti.”

Beatrice Lomaglio e Susanna Vezzadini

Mediazione interpersonale e salute, dal Manuale di sociologia della salute (2005)



LE REGOLE DEL GIOCO



“

*Non vi è animale
più cattivo
dell'uomo senza legge*

Girolamo Savonarola

”

Lo sviluppo della normativa

La direttiva europea 52 del 2008

I due elementi che hanno determinato la promulgazione della legge italiana sulla conciliazione.

Due gli elementi che hanno determinato la promulgazione della legge italiana sulla conciliazione.

Da una parte la direttiva europea 52 del 2008 sulla conciliazione del 21 maggio 2008 la quale ha richiesto agli Stati membri di rendere esecutive le procedure di conciliazione transfrontaliere.

Molti paesi europei hanno già provveduto, alcuni si accingono a provvedere. In Italia si è reso necessario iniziare rendendo prima di tutto esecutive le conciliazioni a livello nazionale.

In secondo luogo, la situazione di grande lentezza della giustizia italiana, che conta arretrati tali da aver portato in diverse occasioni la condanna dello Stato italiano per non aver saputo garantire una pronta giustizia ai suoi cittadini. L'introduzione di una procedura conciliativa dovrebbe infatti avere un effetto deflativo sul numero dei procedimenti giudiziari.

Il decreto legge 69 del 2009

Lo schema di decreto legislativo n. 69 sulla mediazione in materia civile e commerciale approvato nell'ottobre del 2009 dovrebbe regolare e riformare il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie.

Il decreto punta alla diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative per la risoluzione dei conflitti.

Il decreto punta alla deflazione dei processi e alla diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative per la risoluzione dei conflitti.

Il decreto legislativo 28 del 2010

A completare il nuovo quadro normativo italiano, il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Tali recenti disposizioni, che attuano quanto già fissato dall'articolo 60 della legge 69 del 2009, prevedono che, a partire dal 20 marzo 2011, non sarà possibile rivolgersi direttamente alla magistratura per le controversie in mate-

ria di responsabilità medica senza passare prima per il procedimento conciliativo.

Nel caso in cui i soggetti coinvolti si dovessero presentare davanti al giudice senza aver esperito il tentativo di conciliazione, sarà il giudice stesso ad assegnare alle parti l'obbligo di presentare la domanda di conciliazione entro 15 giorni.

Un ruolo fondamentale è assegnato dalle nuove disposizioni ai cosiddetti organismi di mediazione e ai mediatori.

Le procedure di mediazione potranno essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito registro presso il Ministero della giustizia.

L'istituzione di organismi che operano nell'ambito della mediazione è prevista anche per i consigli dell'Ordine sia degli avvocati che dei medici.

Il decreto stabilisce che il mediatore incaricato di valutare il caso dovrà formulare una proposta di accordo scritto che le parti dovranno accettare o rifiutare. Se l'accordo si conclude in maniera positiva, il verbale, sottoscritto dalle parti e dal mediatore diviene vincolante ed esecutivo in seguito all'omologazione con decreto del presidente del tribunale a cui l'organismo di conciliazione fa riferimento.

Da rilevare anche le agevolazioni fiscali previste dalla normativa. Il verbale di conciliazione sarà esente dall'imposta di registro fino a un importo di 51mila euro. Le parti, inoltre, avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità dovute all'organismo di conciliazione.

Le procedure di mediazione potranno essere gestite solo dagli organismi pubblici e privati iscritti ad un apposito registro presso il Ministero della giustizia.

La normativa prevede anche diverse agevolazioni fiscali.



maggio 2008

DIRETTIVA EUROPEA
n.52/CE



ottobre 2009

Decreto Legislativo
n. 69



marzo 2010

Decreto Legislativo
n. 28



marzo 2010

entrata in vigore
della normativa
sulla conciliazione



LE ALTERNATIVE AL CONFLITTO



“

*Chi vuole sul serio qualcosa
trova una strada,
gli altri una scusa*

proverbio africano

”

Adr, mediazione, conciliazione: chiariamo i termini

L'Adr

L'Adr è una tecnica di regolamentazione o razionalizzazione delle tensioni, la cui efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricorso e di accettarne le conclusioni.

L'Adr, *Alternative dispute resolution*, è un termine generico che comprende tutti i sistemi di composizione delle controversie identificati in una regolamentazione informale del conflitto che si contrappone a quella giurisdizionale, intesa come gestione formalizzata della lite.

L'Adr è una tecnica di regolamentazione o razionalizzazione delle tensioni la cui efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricorso e di accettarne le conclusioni.

Tecnicamente, è un processo attraverso cui due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo imparziale, appositamente formato, per ridurre gli effetti indesiderabili di un conflitto che le divide; mira a instaurare o ristabilire un dialogo tra le parti in vista del raggiungimento di un obiettivo concreto, la composizione del conflitto in atto, attraverso la trasformazione e la riorganizzazione delle relazioni.

Tra gli esempi di Adr possiamo citare:

- Conciliazione presso le Camere di commercio
- Conciliazione paritetica
- Obudsman bancario
- Arbitrato

La mediazione

Tra le *Alternative dispute resolution* rientra anche la mediazione.

Tra le *Alternative dispute resolution*, rientra anche la mediazione, procedimento finalizzato ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formula di una proposta per la risoluzione della stessa.

La conciliazione

La conciliazione costituisce la parte finale del processo di mediazione.

La conciliazione costituisce la parte finale del processo di mediazione. È individuabile come la procedura di risoluzione della controversia in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto con lo scopo di orientarle verso la ricerca di un accordo.

GLI ATTI DEL CONVEGNO

“La conciliazione, un'alleanza rinnovata tra medico e cittadino”

I vantaggi per i principali attori del sistema

“ L'obbligatorietà del tentativo di conciliazione in ambito sanitario ed assicurativo, se gli attori avranno il coraggio di non far fallire la riforma, come di fatto si può dire sia avvenuto per la triste conciliazione giuslavoristica, rappresenta in realtà un'importante *chance* per i principali attori del sistema.


La conciliazione rappresenta una *chance* per compagnie che avranno l'opportunità di avvalersi di uno strumento che potrà consentire una riduzione dei costi dei procedimenti; una *chance* per i medici e per le aziende sanitarie in quanto istituzionalizza un processo compositivo che deve porre le basi per un ripensamento organizzato e consapevole del rischio clinico.

E infine, la conciliazione è una *chance* anche per gli avvocati, in quanto se è vero che le materie oggetto di conciliazione costituiscono una parte importante dell'attuale contenzioso civile e che dunque le evidenti e dichiarate esigenze deflazionistiche del contenzioso potranno privare di redditività taluni ambiti della professione, d'altro canto la riforma, se avrà successo, consentirà di fatto ai legali di partecipare molto più direttamente allo sviluppo ed alla gestione delle vertenze stragiudiziali dalle quali sono assai sovente esautorati (se fiduciari di compagnia) o nelle quali scontano silenzi ed attendismi che inevitabilmente si ripercuotono sui clienti.


”

Italo Partenza

Avvocato civilista in Milano



FACCIAMO LA PACE



“

*Una pace certa
è preferibile e più sicura
di una vittoria sperata*

Tito Livio

”

Le caratteristiche della conciliazione

L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per i diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione ereditaria, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto delle aziende, circolazione stradale e nautica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari e responsabilità medica, è stato introdotto dal decreto numero 28 del 2010.

La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario ma propone una via di soluzione dei conflitti.

La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, né si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più pratiche, di soluzione dei conflitti. Con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.

Da questa definizione si deducono alcune delle caratteristiche più importanti.

Cooperazione

La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa per cui si deve “attaccare il problema e non le persone coinvolte”.

Riservatezza

Nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, né dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per garantirla, si deve firmare, prima dell'inizio delle sessioni, un “Accordo di riservatezza”. I documenti, atti e verbali prodotti in sede di conciliazione non sono opponibili in sede di successivo giudizio.

La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per garantirla si deve firmare un “Accordo di riservatezza”.

Nel corso del procedimento di conciliazione, il conciliatore può decidere di ascoltare separatamente le parti, ai fini di acquisire le giuste conoscenze per proporre una soluzione. In questa occasione potrebbe venire a conoscenza di informazioni riservate che è tenuto a non divulgare, soprattutto alla controparte.

Qualora il conciliatore non dovesse rispettare il patto di riservatezza, provocando danni alle altre parti in causa, potrà essere chiamato ad un risarcimento. Inoltre è importante ricordare che, sia il conciliatore che i difensori rispondono, sotto il profilo deontologico, al loro Ordine di appartenenza.

Tutte le parti in causa sono, infatti, tenute all'obbligo di riservatezza nel corso del procedimento di conciliazione.

Le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione.

Autocomposizione

Le parti hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo e le modalità di formalizzazione.

L'accordo si realizza in relazione degli interessi e dei bisogni delle parti.

Creatività

L'accordo si realizza in relazione degli interessi e ai bisogni delle parti più che sulla base delle normative e dei diritti; ogni accordo può essere modellato liberamente.

Il tentativo di conciliazione ha una durata massima di quattro mesi.

Rapidità

Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione ha una durata massima di quattro mesi e può consentire una risoluzione in una sola seduta.

Economicità

Si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, né perizie, né altri costi addizionali.

Le parti in causa hanno comunque diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;
- il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, l'imposta è dovuta per la parte eccedente;
- quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato alla indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso il credito di imposta è ridotto della metà.

La parti possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente.

Volontarietà dell'accordo

Le parti possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi. In caso di accordo delineano personalmente i suoi termini. Non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.

Autonomia

Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.

GLI ATTI DEL CONVEGNO

“La conciliazione, un'alleanza rinnovata tra medico e cittadino”

Estensione generalizzata della facoltà di procedere a mediazione

“ Con l'articolo 2 del provvedimento, si prevede che “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto”.

Allo stesso modo, la norma conferma la scelta e l'ispirazione “pluralista” del legislatore 5, laddove ribadisce che “il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi” (articolo 2 comma 2).

In altre parole, la disciplina generale (e generalista) sulla mediazione lascia volontariamente spazio ad ogni forma volontaristica e negoziale di mediazione che possa sorgere.


E ciò appare meritorio e sensato in relazione a tutte quelle ipotesi settoriali e specialistiche, nelle quali è il contesto ed il confronto tra i soggetti che operano in un determinato mercato o ambito, a creare le condizioni per il sorgere di forme e modalità peculiari di mediazione.

In altre parole, appare opportuno che la formalizzazione del fenomeno, ispirata ad un intento deflattivo del contenzioso civile, non vada a discapito della naturale propensione (che comunque da sempre esiste) dei soggetti e degli operatori a comporre in forma diretta per mezzo dell'attività negoziale gli aspetti problematici o conflittuali dei rapporti sociali, economici e negoziali.

Andrea Melucco


Patrocinante in Cassazione

Docente accreditato per la formazione dei conciliatori



CARATTERISTICHE DELLA CONCILIAZIONE

L'IDENTIKIT DEL CONCILIATORE



“

*L'opera umana più bella
è di essere utile
al prossimo*

Sofocle

”

Un terzo *super partes*

Il conciliatore diventa garanzia di sostanziale equilibrio tra le posizioni delle parti contrapposte.

Il suo compito è quello di adoperarsi affinché le parti raggiungono un accordo amichevole.

La gestione del procedimento viene affidata dal legislatore ad organismi appositamente creati e sottoposti al controllo del Ministero della giustizia. Chiunque può rivolgersi ad un organismo accreditato e non è necessaria l'assistenza dell'avvocato. La garanzia di serietà e professionalità dovrà essere garantita dagli organismi e dai mediatori autorizzati.

In questo quadro si colloca il conciliatore, il “terzo imparziale”, che ha il compito di svolgere la mediazione rimanendo privo del potere di formulare giudizi o decisioni vincolanti. Il conciliatore diventa garanzia di sostanziale equilibrio tra le posizioni delle parti contrapposte. Il suo compito è quello di adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo amichevole.

Il conciliatore dovrà essere adeguatamente formato al fine di accompagnare le parti con autorevolezza e competenza verso una possibile soluzione che possa essere consapevolmente accettata e ritenuta adeguatamente soddisfacente dalle stesse, garantendo sempre assoluta discrezione ed equilibrio.

La figura del conciliatore quindi, oltre ad essere di fondamentale importanza è anche estremamente delicata. Infatti, la maggior parte del merito della conclusione positiva della conciliazione, non può che essere attribuita a questa persona. E' dunque una figura che deve essere ricoperta da una persona con particolari doti professionali, esperienza, conoscenze specifiche, qualità intellettuali, etiche e deontologiche.

Per ricoprire al meglio il suo ruolo, il conciliatore deve conoscere nello specifico tutti gli interessi che sono in gioco e può farlo anche attraverso la richiesta di colloqui riservati con le parti, che possono rivelarsi momenti di fondamentale importanza ai fini della risoluzione della controversia. Il conciliatore, inoltre, qualora gli venisse chiesto, può esprimere una pro-

Il conciliatore può esprimere una propria opinione e proporre delle soluzioni modificando il suo ruolo da semplice “facilitatore” in “valutatore”. Per far ciò, deve essere realmente *super partes*.

pria opinione e proporre delle soluzioni modificando il suo ruolo da semplice “facilitatore” in “valutatore”. Per far ciò, il conciliatore deve essere realmente *super partes*, quindi essere completamente estraneo alle parti e alla loro disputa, in modo da poter svolgere il suo compito con equità, permettendo così alle parti di superare il problema conservando un rapporto di fiducia. Per diventare conciliatore, data l'importanza e la complessità della figura, è necessario seguire dei corsi altamente specializzati, con ente accreditato presso il Ministero della giustizia e superare la prova finale di valutazione.

GLI ATTI DEL CONVEGNO

“La conciliazione, un'alleanza rinnovata tra medico e cittadino”

Le voci interiori


“ La figura del mediatore apre uno dei temi più attraenti dell'intera questione conciliativa perché, come sa chi si occupa di mediazione penale o anche di liquidazione di sinistri complessi, la conciliazione altro non è che la formalizzazione giuridica di una composizione di interessi, che può aver richiesto una preventiva composizione delle emozioni delle parti sottese al conflitto ed alimentatesi in esso.

La mediazione è un metodo che può rendersi necessario per il raggiungimento della fase conciliativa. Noi siamo un colloquio, dice in un suo libro il professor Borgna, un colloquio con gli altri ma anche un costante dialogo con noi stessi e talvolta le voci interne sono così assordanti che non ci permettono di comprendere i vissuti altrui.

Le voci che ricordano forte al medico la sua stanchezza e la sua preoccupazione per un sistema, a volte senza motivo, colpevolista possono ostacolarlo nell'ascoltare i bisogni e i timori del paziente che, lasciato nella solitudine e nell'insopportabile peso della malattia, si sente offeso spesso più dalla disumanità del sistema che dall'eventuale errore tutto da dimostrare. ”

Italo Partenza

Avvocato civilista in Milano



CONCILIARE IN SEI MOSSE



“

*Ami la vita?
Allora non sciupare il tempo
perchè è la sostanza
di cui la vita è fatta*

Benjamin Franklin

”

Gli step del procedimento di conciliazione

Definite le caratteristiche della conciliazione e del conciliatore, è il momento di comprendere in breve come si svolge un procedimento di mediazione.

Come si svolge un procedimento di mediazione.

1. Presentata la domanda presso l'organismo di mediazione, viene indicato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda).
2. La domanda e la data dell'incontro sono comunicate alle parti.
3. Il mediatore ha il compito di cercare un accordo amichevole per la risoluzione della controversia.
4. In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, il mediatore redige un verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore.
6. Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Nel verbale, contenente l'indicazione della proposta, si dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

Come riportato dall'articolo 13 del decreto attuativo 28 del 2010, nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formu-

Nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude diverse spese.

lazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo e un versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

GLI ATTI DEL CONVEGNO

“La conciliazione, un'alleanza rinnovata tra medico e cittadino”

La regolamentazione della forma del verbale positivo

“ Il mediatore deve sapere valutare se, raggiunta la conciliazione tra le parti, sia possibile o meno formalizzare contestualmente tutto il contenuto anche negoziale delle intese raggiunte.

La mediazione positivamente esperita, infatti, può comportare che al contenuto conciliativo (superamento del contrasto e delle contrapposizioni) si accompagni un vero e proprio contenuto negoziale incidente in termini novativi (transazione) o innovativi (costituzione di nuovo rapporti giuridici).

In tal caso, è preferibile redigere due documenti distinti:

- a)** il “verbale di conciliazione” sottoscritto dal mediatore e dalle parti;
- b)** la scrittura privata contenente l'accordo negoziale, sottoscritto solo dalle parti (e preferibilmente allegato con richiamo al verbale).

Ne consegue che il mediatore deve guidare le parti ad una opportuna verbalizzazione valutando se è possibile che il documento contrattuale sia integralmente redatto o sia preferibile accedere ad una formalizzazione intermedia.

”


Andrea Melucco

Patrocinante in Cassazione

Docente accreditato per la formazione dei conciliatori



SONO IN ASCOLTO



“

*Che viviamo a fare,
se non per renderci la vita
meno complicata a vicenda?*

George Eliot

”

Il medico e l'importanza delle competenze relazionali

Nell'esercitare la professione medica, diventa fondamentale affiancare alle competenze scientifiche e tecnico operative, adeguate competenze comunicativo relazionali per riportare il rapporto con il paziente a una dimensione capace di attivare fiducia e collaborazione terapeutica.

Come emerso dall'indagine, il medico per primo sente il bisogno di avere competenze utili a relazionarsi con il paziente in ogni tipo di situazione.

Come emerso anche dall'indagine Assomedico, il medico per primo sente il bisogno di avere competenze utili a relazionarsi con il paziente in ogni tipo di situazione. Lo sviluppo di capacità empatiche e d'ascolto, oltre che l'acquisizione di doti comunicative adeguate rappresentano un'ottima base di partenza per impostare un tipo di rapporto in cui il confronto sia utile e costruttivo.

In alcuni casi una capacità di ascolto allenata e una comunicazione adeguata sono gli strumenti più adatti a prevenire il contenzioso tra medico e paziente, consentendo di salvaguardare il rapporto e l'immagine del professionista anche in caso di eventuali aree di scontro.

Adeguate competenze relazionali possono influire in modo positivo, andando a ridurre l'attrito tra le parti.

Ma cosa succede nel momento in cui medico e paziente si trovano ormai in una situazione conflittuale? È soprattutto in questo caso che adeguate competenze relazionali possono influire in modo positivo, andando a ridurre l'attrito tra le parti in fase di procedimento di mediazione e favorendo così la possibilità di un accordo conciliativo.

Il contesto conflittuale tra medico e paziente è quasi sempre alimentato, oltre che dalla causa scatenante, da ragioni emotive come rabbia, incomprensioni e aspettative negate. Elementi che hanno bisogno di una lunga operazione di mediazione per essere rielaborati lasciando spazio al tentativo di accordo.

Il termine mediazione viene inteso come l'apertura ad un processo di ascolto che chiama il medico a una gestione creativa del conflitto.

Il termine mediazione qui viene inteso come l'apertura ad un processo di ascolto che chiama il medico a una gestione creativa del conflitto prestando attenzione al paziente e comprendendo le sue paure, le sue ansie e i suoi dolori.

GLI ATTI DEL CONVEGNO

"La conciliazione, un'alleanza rinnovata tra medico e cittadino"

Curare la persona

“ Il miglior professore di qualsiasi scienza ha bisogno di un collega che lo curi, perché la funzione del medico è quella di aiutare il cittadino a usare le informazioni nell'interesse del cittadino con l'obiettività, col distacco necessario a poter garantire la giusta soluzione, non la scelta dettata dalla paura, dalla superficialità, dalle reazioni emotive dell'individuo rispetto a un suo problema.

Nella salute, questo è anche una simmetria fondamentale, che però deve trovare la soluzione nel rapporto medico paziente, perché il medico non deve solo informare il paziente ma deve anche entrare in empatia con il proprio assistito, deve capire quali sono le sue paure, ma deve capire quali sono i suoi valori concreti, quello per cui vive, quello per cui deve correggere la sua malattia, o quelli per cui rischia di trascurare la sua malattia, o addirittura di considerarla perché esiste una sfumatura infinita. E questa è la funzione del medico che sarà sempre insostituibile, argomento che la Federazione nazionale degli ordini dei medici ha proposto più volte, è il problema dell'umanizzazione dell'assistenza medica, dove umanizzazione non vuol dire "siamo buoni e diamo le cure ai nostri assistiti", ma l'umanizzazione è: ricordiamoci che operiamo, sapendo operare nei confronti di una persona, perché il fine ultimo della medicina è curare la persona e non la malattia.


”

Giacomo Milillo


Segretario nazionale generale Fimmg



avere
COMPETENZE RELAZIONALI
significa



DICE LA LEGGE



“

*La giustizia non è mossa
dalla fretta...e quella di Dio
ha secoli a disposizione.*

Umberto Eco

”

Articolo n. 60

Delega al governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. La riforma adottata ai sensi del comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

b) prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

c) disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 del 17 gennaio 2003, e in ogni caso attraverso l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Registro degli organismi di conciliazione, di seguito denominato «Registro», vigilati dal medesimo Ministero, fermo restando il diritto delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 580 del 29 dicembre 1993, ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel medesimo Registro;

d) prevedere che i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

e) prevedere la possibilità, per i consigli degli ordini degli avvocati, di istituire, presso i tribunali, organismi di conciliazione che, per il loro funzionamento, si avvalgono del personale degli stessi consigli;

f) prevedere che gli organismi di conciliazione istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto nel Registro;

- g)** prevedere, per le controversie in particolari materie, la facoltà di istituire organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali;
- h)** prevedere che gli organismi di conciliazione di cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro;
- i)** prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche;
- l)** per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali;
- m)** prevedere che le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;
- n)** prevedere il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di ricorrere agli organismi di conciliazione;
- o)** prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale, assicurando, al contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli introiti derivanti al Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno precedente l'introduzione della norma e successivamente con cadenza annuale, dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto legge 143 del 16 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 181 del 13 novembre 2008;
- p)** prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato l'accordo successivamente alla proposta dello stesso, condannandolo altresì, e nella stessa misura, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente, salvo quanto previsto dagli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile, e, inoltre, che possa condannare il vincitore al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto 115 del 30 maggio 2002 del Presidente della Repubblica;
- q)** prevedere che il procedimento di conciliazione non possa avere una durata eccedente i quattro mesi;
- r)** prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni;
- s)** prevedere che il verbale di conciliazione abbia efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e costituisca titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Decreto attuativo numero 28 del 2010

Attuazione dell'articolo 60 della legge 69 del 18 giugno 2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

il Presidente della Repubblica

- visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- visto l'articolo 60 della legge 69 del 19 giugno 2009, recante delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- vista la direttiva 52 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
- vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
- acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 2010;
- sulla proposta del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

- a) mediazione:** l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- b) mediatore:** la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- c) conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- d) organismo:** l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
- e) registro:** il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto 222 del Ministro della giustizia del 23 luglio 2004.

Articolo 2

Controversie oggetto di mediazione

1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

Capo II

DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 3

Disciplina applicabile e forma degli atti

1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Articolo 4

Accesso alla mediazione

1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Articolo 5**Condizione di procedibilità e rapporti con il processo**

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad sperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 179 dell'8 ottobre 2007, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 385 del 1 settembre 1993, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005, e successive modificazioni.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1 e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

e) nei procedimenti in camera di consiglio;

f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.

Articolo 6 **Durata**

1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

2. Il termine di cui al comma 1 non ha natura processuale e decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.

Articolo 7**Effetti sulla ragionevole durata del processo**

1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 89 del 24 marzo 2001.

Articolo 8**Procedimento**

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Articolo 9**Dovere di riservatezza**

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Articolo 10

Inutilizzabilità e segreto professionale

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Articolo 11

Conciliazione

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Articolo 12

Efficacia esecutiva ed esecuzione

1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 52 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Articolo 13

Spese processuali

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Articolo 14 Obblighi del mediatore

1. Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:

a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;

b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;

c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;

d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell'organismo.

Articolo 15 Mediazione nell'azione di classe

1. Quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.

Capo III

ORGANISMI DI MEDIAZIONE**Articolo 16****Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori**

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.

Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti 222 e 223 del Ministro della giustizia del 23 luglio 2004. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206 del 6 settembre 2005, e successive modificazioni.

3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento.

4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.

6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 17

Risorse, regime tributario e indennità

1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 69 del 18 giugno 2009, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al "Fondo Unico Giustizia" attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto legge 143 del 16 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 181 del 13 novembre 2008, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 del decreto 127 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, in data 30 luglio 2009.

2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

3. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50 mila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto 115 del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002.

A tal fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo

lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.

7. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto legge 143 del 16 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 181 del 13 novembre 2008, che, a tal fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3 ed in caso si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico giustizia di cui al comma 8.

Articolo 18

Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Articolo 19

Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio

1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.

2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 580 del 29 dicembre 1993, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

CAPO IV

**DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
E INFORMATIVA****Articolo 20****Credito d'imposta**

1. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto legge 143 del 16 settembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 181 del 13 novembre 2008, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziata e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241 del 9 luglio 1997, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 917 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla con-

tabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate, Fondi di bilancio”.

Articolo 21

Informazioni al pubblico

1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio e con i fondi previsti dalla legge 150 del 7 giugno 2000, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

CAPO V

ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 22

Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 231 del 21 novembre 2007, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: "5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;".

Articolo 23

Abrogazioni

1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 5 del 17 gennaio 2003, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

Articolo 24

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2010
Napolitano, Presidente della Repubblica
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Bibliografia di riferimento

Aa. Vv. *“Atti del convegno: La conciliazione, un’alleanza rinnovata tra medico e cittadino”*, 2010;

C. Cipolla (a cura di) *“Manuale di sociologia della salute”* Milano, FrancoAngeli, 2005;

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma (a cura di) *“Temi romana”*, settembre, dicembre 2007;

Direttiva europea 52 del 21 maggio 2008;

Decreto legge 69 del 18 giugno 2009;

Decreto attuativo 28 del 4 marzo del 2010;

M. Longoni (a cura di) *“La conciliazione”*, supplemento a Italia Oggi, 15 marzo 2010;

M. Marinelli (a cura di) *“La mediazione delle liti civili e commerciali. Un nuovo strumento al servizio delle imprese”*, inserto a CostoZero, aprile 2010.